

IL CONGUAGLIO PER IL RICORSO AL FONDO DI SETTORE NEL CEDOLINO DI GIUGNO

Nel cedolino paga di giugno compaiono alcune voci retributive che derivano dal ricorso alle prestazioni ordinarie del Fondo di Solidarietà per le giornate di sospensione/riduzione dell'attività lavorativa comprese nel periodo 01.04.2020 - 08.05.2020 (per maggiore chiarezza quelle fruite con causale PCM - PERMESSO EMERGENZA COVID 19).

Come stabilito dagli accordi sindacali in materia, **dal ricorso al Fondo per l'emergenza epidemiologica non deve derivare alcun documento dal punto di vista della retribuzione**: il Fondo eroga infatti il cosiddetto "assegno ordinario" che corrisponde al 60% della retribuzione, mentre **all'azienda compete riconoscere una integrazione utile a garantire l'imponibile fiscale che sarebbe spettato se la prestazione lavorativa fosse stata piena**.

Il cedolino di giugno riporta

- **nella colonna relativa alle Trattenute:**
 - lo storno delle giornate/ore non lavorate con causale "Storno giorni (ore) PCM-PSC emergenza Covid AOR"
- **nella colonna Competenze le voci:**
 - "AOR - Assegno Ordinario COVID 60% - giorni (ore): FIS"
 - "AOR - Integrazione Banca"

L'ammontare complessivo dello storno è superiore alla somma dell'assegno ordinario e dell'integrazione.

Proviamo a chiarire il motivo di tale differenza (integrando le informazioni contenute nella Info Personale di Gruppo n. 13 del 26 giugno 2020, disponibile in normativa, sezione "Informativa"), **e in particolar modo come questo si concili con l'obiettivo previsto dagli accordi di non creare alcun documento sotto il profilo della retribuzione.**

Va in primo luogo precisato che **sull'assegno ordinario non gravano le trattenute previdenziali** delle quali in busta paga figura la quota a carico del dipendente (contributi all'INPS e al Fondo di Solidarietà calcolati rispettivamente in base alle aliquote del 9,19%¹ e dello 0,067%).

Ne consegue che il 60% della retribuzione (a cui corrisponde l'assegno) si traduce in un importo netto superiore a quello che si sarebbe ottenuto se fosse stata corrisposta la retribuzione ordinaria.

¹ Più un'aliquota aggiuntiva dell'1% sugli importi che superano la soglia mensile (per il 2020) di € 3.948.

L'aliquota per gli Apprendisti è del 5,48%

L'accesso alle prestazioni ordinarie del Fondo garantisce comunque la totale copertura previdenziale ai fini pensionistici per le giornate/ore di assenza. Inoltre i periodi di sospensione/riduzione dell'attività lavorativa in questione sono neutralizzati a tutti gli effetti sul rapporto di lavoro di ciascun lavoratore interessato (a puro titolo esemplificativo, previdenza complementare, assistenza sanitaria integrativa, maturazione delle ferie, ecc.): quindi anche sotto tali aspetti non si ha documento.

In conseguenza di ciò, l'integrazione dell'azienda per raggiungere l'imponibile fiscale (che va garantito in base agli accordi) sarà inferiore (la differenza non dovrà corrispondere al 40% della retribuzione mancante, bensì a un importo più basso).

Quindi, per verificare la correttezza di quanto complessivamente erogato, la via più semplice è confrontare la voce "Imponibile Irpef Corr." riportata nella parte inferiore del cedolino, con quella di mensilità analoghe (ovverosia mensilità che possibilmente non includano voci significativamente diverse che andrebbero considerate a parte, scorporandole dal conteggio).

L'esempio che segue dovrebbe consentire di chiarire maggiormente quanto illustrato.

La prima busta paga riprodotta alla pagina successiva è relativa al mese di giugno e riporta le seguenti voci:

Descrizione	Data	Trattenute	Competenze
Storno giorni PCM-PSC emergenza Covid AO	03/2020	955,47	
Storno giorni PCM-PSC emergenza Covid AO	04/2020	1.313,76	
AOR - Assegno Ordinario COVID 60%-giorni: FIS	03/2020		573,28
AOR - Assegno Ordinario COVID 60%-giorni: FIS	04/2020		788,26
AOR - Integrazione Banca	03/2020		323,71
AOR - Integrazione Banca	04/2020		445,09
Totali		2.269,23	2.130,34
		Differenza 138,89	

La differenza fra Trattenute e Competenze (€ 138,89) corrisponde alle trattenute previdenziali calcolate sull'importo così ottenuto:

Descrizione	Se Trattenuta o Competenza	Importo
Storno giorni PCM-PSC emergenza Covid AO	Trattenuta	-955,47
Storno giorni PCM-PSC emergenza Covid AO	Trattenuta	-1.313,76
AOR - Integrazione Banca	Competenza	323,71
AOR - Integrazione Banca	Competenza	445,09
Totale		-1.500,43
Trattenute previdenziali		9,19% + 0,067% = 9,257% di -1.500,43 -138,89

Peraltro ciò su cui occorre soffermarsi è l'imponibile fiscale, pari nel caso in esame a € 2.878,71 e analogo (salvo una differenza di pochi centesimi) a quello di una mensilità precedente (€ 2.878,62 ad aprile 2020): quindi l'obiettivo di garantire il medesimo imponibile Irpef è conseguito.

